



Consiglio Nazionale delle Ricerche  
Istituto di Calcolo e Reti ad Alte Prestazioni

## **Verifiche dei requisiti degli operatori economici: (Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)**

*Emanuela Malizia, Danilo Cistaro*

**RT- ICAR-CS-17-02**

**Ottobre 2017**



Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Calcolo e Reti ad Alte Prestazioni  
(ICAR)

– Sede di Cosenza, Via P. Bucci 8-9C, 87036 Rende, Italy, URL: [www.icar.cnr.it](http://www.icar.cnr.it)

– Sezione di Napoli, Via P. Castellino 111, 80131 Napoli, URL: [www.icar.cnr.it](http://www.icar.cnr.it)

– Sezione di Palermo, Via Ugo La Malfa, 153, 90146 Palermo, URL: [www.icar.cnr.it](http://www.icar.cnr.it)

## INTRODUZIONE

Con l'emanazione del nuovo codice degli appalti (Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50), si ha una nuova disciplina dei contratti di appalto e di concessione delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi pubblici di progettazione,

In particolare, esso dispone che vengano fissate le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali, i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l'eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale, i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute, i criteri per l'inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto per tipologia e classe di importo, gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuate anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti, le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento.

Vengono inoltre stabilite le caratteristiche che le stazioni appaltanti e le centrali di committenza devono possedere, nonché i requisiti che gli operatori economici, ovvero i soggetti privati o pubblici partecipanti alle gare d'appalto, devono necessariamente possedere, ed infine le procedure competitive e non competitive che devono essere eseguite per affidare contratti pubblici.

Nell'ambito del procedimento di acquisti di beni e servizi trova particolare rilievo la verifica dei requisiti degli operatori economici a cui la stazione appaltante richiederà un'autocertificazione del possesso dei requisiti di ordine generale.

## 1. Art. 80 Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

Le verifiche previste ai sensi dell'art. 80 del Codice dei contratti pubblici consistono in appositi controlli espletati d'ufficio dalle stazioni appaltanti al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato dagli operatori economici, in fase di partecipazione a una procedura di affidamento di un contratto pubblico, circa la non sussistenza di alcuno dei motivi di esclusione previsti dallo stesso art. 80 del Codice.

Tali verifiche servono a garantire la legittimità e il regolare svolgimento delle procedure di affidamento di lavori, di forniture di beni e servizi pubblici accertando le capacità e la correttezza professionali dell'operatore chiamato a effettuare la prestazione oggetto della procedura.

In particolare, le verifiche permettono di accertare che l'operatore economico che partecipa a una procedura di appalto o concessione non ricade in una delle seguenti fattispecie, che appunto ne determinerebbe l'esclusione.

## 2. Motivi di esclusione

Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché' all'articolo 2635 del codice civile;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o

multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora:

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;

b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2,4 e 5.

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, e' ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna.

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).

14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.

### 3. Mezzi di prova

Le stazioni appaltanti possono esigere i certificati, le dichiarazioni e gli altri mezzi di prova di cui all'articolo 86 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e all'allegato XVII, come prova dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'articolo 83. Le stazioni appaltanti non esigono mezzi di prova diversi da quelli di cui all'articolo 86, all'allegato XVII e all'articolo 110. Gli operatori economici possono avvalersi di qualsiasi mezzo idoneo documentale per provare che essi disporranno delle risorse necessarie.

Tra i mezzi di prova figurano:

1)il certificato del casellario giudiziario (o documento equivalente rilasciato dalla competente autorità giudiziaria/amministrativa) per verifiche sull'assenza di condanne penali contemplate dal primo comma dell'art. 80;

2)la documentazione tratta dalla banca dati nazionale antimafia e le white list antimafia, per verifiche sull'assenza di misure interdittive previste dalla normativa antimafia o di tentativi di infiltrazione mafiosa;

3)certificazioni rilasciate dall'Agenzia delle Entrate, per accertamenti relativi al regolare pagamento di imposte e tasse;

4)il Documento Unico della Regolarità Contributiva (DURC) acquisito presso INPS/INAIL/enti di previdenza, per accertamenti sui contributi previdenziali e assistenziali;

5)documentazione varia per verificare assenza delle situazioni previste dal quinto comma dell'art. 80, tratta da: casellario informatico di ANAC (per verifiche ex art. 80, comma 5, lett. a, c, f-ter, g, h, l), visure camerali (verifiche ex art. 80, comma 5, lett. b), certificato dei carichi pendenti (verifiche ex art. 80, comma 5, lett. c), anagrafe delle sanzioni amministrative (verifiche ex art. 80, comma 5, lett. f), certificato di ottemperanza delle norme sul diritto al lavoro dei disabili (verifiche ex art. 80 comma 5 lett. i).

Come prevede il comma 4 dell'art. 86, i certificati e gli altri documenti hanno una durata di sei mesi dalla data del rilascio a fini di prova dell'assenza dei motivi di esclusione ex art. 80, e fintanto che sono in corso di validità possono essere utilizzati nell'ambito di diversi procedimenti di acquisto.

Con eccezione del DURC, nel caso di certificati o documenti già acquisiti e scaduti da non oltre sessanta giorni e qualora sia ancora pendente il procedimento di acquisto, la stazione appaltante può verificare l'assenza dei motivi di esclusione richiedendo agli enti certificatori conferma del contenuto dell'attestazione già rilasciata. In tal caso, gli enti certificatori provvedono a fornire riscontro entro trenta giorni dalla richiesta e decorso tale termine il contenuto dei certificati e degli altri documenti si intende confermato.

#### **ELENCO VERIFICHE (ART. 80 REQUISITI)**

<b>DA VERIFICARE</b>	<b>Strumento di verifica</b>
Rispetto obiettivi performance	
Verifica requisiti di capacità previsti dal Bando	



**art. 80, comma 1, lett. a), b), b-bis) , c), d), e), f), g)**

**Richiesta all'Ufficio del casellario giudiziale presso il Tribunale dove ha sede la stazione appaltante, per l'ottenimento del certificato integrale del casellario giudiziale ai sensi dell'Art. 21 DPR n. 313/2002.**

Le verifiche sono condotte nei confronti dei soggetti di cui all

art. 80, comma 3 del codice:

**Impresa individuale:**

- titolare o direttore tecnico

**Società in nome collettivo:**

- di un socio o direttore tecnico

**Società in accomandita semplice**

- -soci accomandatari o del direttore tecnico

**altri tipi di società o consorzio:**

- -membri del CDA con legale rappresentanza, compresi institori e procuratori generali;
- membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza;
- dei soggetti dotati di potere di rappresentanza, di direzione, di controllo
- del direttore tecnico o del socio unico persona fisica
- socio di maggioranza in

**CASELLARIO GIUDIZIALE**

<p>caso di società con meno di 4 soci</p> <p>Nella verifica rientrano anche i suddetti soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.</p>	
<p><b>art. 80, comma 2, primo periodo</b> Sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto prevista dall'art. 67 D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o tentativo di infiltrazione mafiosa.</p> <p>I soggetti da verificare sono quelli indicati al comma 3 del codice.</p>	<p><b>Banca dati nazionale Antimafia (BDNA)</b>  <b>Comunicazione o informativa antimafia</b></p> <p><a href="https://bdna.interno.it">https://bdna.interno.it</a></p>
<p><b>art. 80, comma 4</b>  Violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti</p>	<p>Richiesta (via pec) all'Agenzia delle Entrate, dove ha sede l'aggiudicatario. Gli indirizzi della sede competente sono indicati sul sito  <a href="http://www.agenziaentrate.it/indirizzi/agenzia/uffici_locali/">http://www.agenziaentrate.it/indirizzi/agenzia/uffici_locali/</a></p>
<p><b>(art. 80, comma 4)</b>  Violazioni gravi definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale ostantive (art. 8, D.M. 30 gennaio 2015) al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC)</p>	<p>Si richiede il DURC online sul sito dell'INPS:  <a href="http://serviziweb2.inps.it/durconlineweb/preparaSceltaPosizioneIniziale.do?MODEL_VERIFICA_REGOLARITA_FLOW=false&amp;MODEL_ALTERNATIVE_RETURN=&amp;MODEL_ALTRE_DELEGHE_FLOW=false&amp;MODEL_TIPOUTENTE_DMA_GCHECKIN=">http://serviziweb2.inps.it/durconlineweb/preparaSceltaPosizioneIniziale.do?MODEL_VERIFICA_REGOLARITA_FLOW=false&amp;MODEL_ALTERNATIVE_RETURN=&amp;MODEL_ALTRE_DELEGHE_FLOW=false&amp;MODEL_TIPOUTENTE_DMA_GCHECKIN=</a>  o sul sito dell'INAIL:  <a href="https://www.inail.it/cs/internet/accedi-ai-servizi-online.html">https://www.inail.it/cs/internet/accedi-ai-servizi-online.html</a>  ovvero direttamente agli enti previdenziali (Inarcassa, EPAP, CIPAG ecc.) non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.</p>
<p><b>art. 80, comma 5 lett. a)</b>  Esistenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3</p>	<p>Si scarica l'estratto dal sito dell'ANAC  <a href="https://annotazioni.avcp.it">https://annotazioni.avcp.it</a>  (si rileva rispetto alla disciplina previdente la previsione ulteriore delle norma in materia di salute)</p>
<p><b>art. 80, comma 5, lett. b)</b>  Stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, fatto salvo il concordato con continuità aziendale, o se è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni</p>	<p>Si scarica l'estratto del registro imprese sul sito  <a href="https://telemaco.infocamere.it">https://telemaco.infocamere.it</a>  Sul punto con riguardo ai casi di autorizzazione provvisoria e ammissione al concordato con continuità aziendale si rinvia al rispetto della procedura di cui all'art. 110 comma 3 codice.</p>
<p><b>art. 80, comma 5, lett. c)</b></p>	<p>Si scarica l'estratto sul sito dell'ANAC</p>

<p>Gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia l'integrità o affidabilità dell'operatore economico</p>	<p><a href="https://annotazioni.avcp.it">https://annotazioni.avcp.it</a> e/o da ogni altra fonte utile di informazioni, con riguardo alle annotazioni sul casellario informatico.</p> <p>Si effettua la richiesta all'Ufficio del casellario giudiziale presso il Tribunale dove ha sede la stazione appaltante, ai fini della verifica dei reati che costituiscono grave illecito professionale.</p> <p>Sul punto rilevano le casistiche di cui all'articolo 80 c. 5 lett. c) (cui si rinvia per completezza):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- risoluzione anticipata precedente contratto per fatto dell'appaltatore, pur non contestata in giudizio;</li> <li>- il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni a proprio vantaggio;</li> <li>- fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento delle procedure di selezione.</li> </ul>
<p><b>art. 80, comma 5, lett. d)</b> Conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2</p>	
<p><b>art. 80, comma 5, lett. e)</b> Distorsione della concorrenza derivante dal coinvolgimento dell'operatore economico nella preparazione della procedura d'appalto</p>	
<p><b>art. 80, comma 5, lett. f)</b> Sussistenza di sanzione interdittiva o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione lett. f-bis) nel caso di presentazione, in gara o nell'affidamento subappalti, di documentazione o dichiarazioni non veritiere da parte dell'operatore economico; lett. f-ter) iscrizione dell'operatore economico nel casellario ANAC per aver presentato nelle procedure di gara o nell'affidamento di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere</p>	<p>Richiesta (via pec) all'Ufficio del casellario giudiziale presso il Tribunale dove ha sede la stazione appaltante, ai fini dell'ottenimento del certificato anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (art. 31 D.P.R.14/11/2002, n. 313) e visura dell'anagrafe delle sanzioni amministrative riferite all'impresa (art. 33 DPR 313/2002).</p> <p>Si scarica l'estratto dal sito dell'ANAC <a href="https://annotazioni.avcp.it">https://annotazioni.avcp.it</a></p>
<p><b>art. 80, comma 5, lett. g)</b> Iscrizione nel casellario informatico tenuto dell'ANAC per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di</p>	<p>Si dal sito dell'ANAC scarica a l'estratto <a href="https://annotazioni.avcp.it">https://annotazioni.avcp.it</a>.</p>

qualificazione.	
<b>art. 80, comma 5, lett. h)</b> Violazioni del divieto di intestazione fiduciaria <b>art. 80, comma 5, lett. i)</b>	scarica l'estratto dal sito dell'ANAC <a href="https://annotazioni.avcp.it">https://annotazioni.avcp.it</a> .
<b>art. 80, comma 5, lett. i)</b>	Richiesta (via pec) alla Direzione Provinciale del Lavoro presso la Provincia o Centro provinciale per l'impiego presso la Provincia, dove ha sede legale l'operatore economico
<b>(art. 80, comma 5, lett. l)</b> Omessa denuncia all'Autorità giudiziaria da parte dell'operatore economico se vittima dei reati di concussione ed estorsione aggravata	Si scarica l'estratto dal sito dell'ANAC <a href="https://annotazioni.avcp.it">https://annotazioni.avcp.it</a> .
<b>art. 80, comma 5, lett. m)</b> Situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. se la situazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale	
<b>art. 80, comma 5, lett. m)</b> Qualsiasi relazione, anche di fatto, se la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale	
<b>art. 80, comma 7</b> In caso di sentenza definitiva con pena detentiva non superiore ai 18 mesi ovvero riconosciuta attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5 l'operatore economico o il subappaltatore è ammesso a provare: - di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire ogni danno causato dal reato o dall'illecito - di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale, idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.	Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui all'art. 80 comma 7 codice sono sufficienti, l'operatore economico non sarà escluso dalla procedura d'appalto; altrimenti viene data motivata comunicazione dell'esclusione all'operatore economico.
<b>art. 80, comma 9</b> Nel caso esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalto con sentenza definitiva, per tutto il periodo dell'esclusione l'operatore economico non può avvalersi	

<p>della possibilità prevista dai commi 7 e 8.</p>	
<p><b>art. 80, comma 10</b>  Nel caso in cui nella sentenza di condanna non è prevista la durata della pena accessoria dell'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione ovvero non sia intervenuta la riabilitazione, la durata è pari a cinque anni. È comunque pari alla durata della pena principale se quest'ultima è inferiore a 5 anni, e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 del codice ove non sia intervenuta sentenza di condanna.</p>	
<p><b>art. 80, comma 11</b>  Le cause di esclusione di cui all'art. 80 non si applicano alle aziende e società sottoposte a sequestro o confisca ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente al periodo precedente al predetto affidamento.</p>	
<p><b>art. 80, comma 12</b>  Nel caso di falsa dichiarazione o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante dà segnalazione all'ANAC.</p>	<p>Si scarica l'estratto dal sito dell'ANAC <a href="https://annotazioni.avcp.it">https://annotazioni.avcp.it</a> con riferimento alla verifica di eventuali annotazioni.  Ai fini della segnalazione per casellario informatico presso ANAC:  <a href="http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/Modulistica/SegnalazioneCasellario">http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/Modulistica/SegnalazioneCasellario</a></p>

## CONCLUSIONI

In sostanza, le verifiche consistono in appositi controlli espletati d'ufficio dalle stazioni appaltanti al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato dagli operatori economici, in fase di partecipazione a una procedura di affidamento di un contratto pubblico, circa la non sussistenza di alcuno dei motivi di esclusione previsti dallo stesso art. 80 del Codice, .servono a garantire la legittimità e il regolare svolgimento delle procedure di affidamento di lavori, beni e servizi pubblici accertando le capacità e la correttezza professionali dell'operatore chiamato a effettuare la prestazione oggetto della procedura.